

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0002/2007

8.1.2007

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità ("programma Hercule II") (COM(2006)0339 – C6-0216/2006 – 2006/0114(COD))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: Herbert Bösch

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	18
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	21
PROCEDURA	34

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (“programma Hercule II”)
(COM(2006)0339 – C6-0216 – 2006/0114(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0339)¹,
 - visto il parere n. 6/2000² della Corte dei conti europea,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 280 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0216/2006),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i bilanci (A6-0002/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. ritiene che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 5 del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) e segnala che l'ammontare annuale verrà stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale conformemente alle disposizioni del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria³;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

² GU C 302 del 12.12.2006, pag. 41.

³ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Emendamento 1
CONSIDERANDO 1

(1) La Comunità e gli Stati membri si prefiggono di combattere la frode e qualsiasi altra attività illegale che lede gli interessi finanziari della Comunità, compresa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette.

(1) La Comunità e gli Stati membri si prefiggono di combattere la frode e qualsiasi altra attività illegale che lede gli interessi finanziari della Comunità, compresa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette. ***Si rivela necessario utilizzare tutti i mezzi disponibili per realizzare questo obiettivo, pur conservando la ripartizione e l'equilibrio attuale delle responsabilità tra il livello nazionale e il livello comunitario.***

Emendamento 2
CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹.

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 1 (decisione n. 804/2004/CE)

(1) L'articolo 1 è modificato come segue:
(a) Il titolo è sostituito dal testo seguente:
“Obiettivi ***generali*** del programma”

(1) L'articolo 1 è modificato come segue:
(a) Il titolo è sostituito dal testo seguente:
“Obiettivi del programma”

(b) *Al* paragrafo 2, *la prima frase è sostituita* dal testo seguente:

“Il programma *mira a contribuire alla tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante la promozione di* azioni secondo i criteri generali che figurano *nell'allegato*”.

(b) *Il* paragrafo 2 è *sostituito* dal testo seguente:

“2. Il programma *promuove* azioni secondo i criteri generali che figurano *nella decisione. Esso si concentra in particolare sui seguenti obiettivi:*

(a) potenziare la cooperazione transnazionale e pluridisciplinare tra le autorità degli Stati membri, la Commissione e l'OLAF;

(b) costruire reti negli Stati membri, nei paesi in via di adesione e nei paesi candidati - conformemente al memorandum d'intesa - che agevolino lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche, nel rispetto allo stesso tempo delle specifiche tradizioni di ciascuno Stato membro;

(c) fornire un supporto tecnico operativo alle autorità nazionali degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge nella lotta contro le attività transfrontaliere illegali, ponendo l'accento sul sostegno alle autorità doganali;

(d) realizzare un equilibrio geografico senza compromettere l'efficacia operativa, inserendo, se possibile, tutti gli Stati membri, i paesi in via di adesione e i paesi candidati - conformemente al memorandum d'intesa - nelle attività finanziate a titolo del programma;

(e) moltiplicare e intensificare le misure nei settori individuati come più sensibili, in particolare nel settore del contrabbando e della contraffazione di sigarette.”

Motivazione

Nella risoluzione su Hercule I il Parlamento europeo, in linea con il parere della Corte dei conti europea, aveva chiesto una definizione più chiara di obiettivi misurabili in caso di rinnovo del programma Hercule dopo il 2006. Si tratta di un aspetto di particolare importanza in considerazione del forte aumento della dotazione di bilancio.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1 bis) (decisione n. 804/2004/CE)

(2) È inserito il seguente articolo 1 bis *con il titolo: “Obiettivi settoriali del programma”*:

“All’interno degli obiettivi generali, il programma promuove i seguenti obiettivi settoriali nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare nel settore della lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette:

(a) *Per il settore “Assistenza tecnica”: sviluppo e miglioramento dei metodi di indagine e degli strumenti tecnici utilizzati nella lotta contro la frode, nonché miglioramento della qualità del sostegno tecnico e operativo nelle indagini.*

(b) *Per il settore “Formazione, seminari e conferenze”, ci sono due aspetti:*
1) promozione e miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri e la Comunità mediante una migliore comprensione dei meccanismi comunitari e nazionali, attraverso lo scambio di esperienze tra le autorità degli Stati membri e la divulgazione delle conoscenze, in particolare operative; 2) promozione e miglioramento della cooperazione tra gli esperti sul campo e i

(2) È inserito il seguente articolo 1 bis :

“Articolo 1 bis

Azioni

“Il programma è attuato attraverso le seguenti azioni, nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare nel settore della prevenzione e della lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette:

(a) Assistenza tecnica *alle autorità nazionali attraverso:*

– la fornitura di conoscenze, attrezzature e strumenti informatici specifici che facilitino la cooperazione transnazionale e la cooperazione con l'OLAF,

– il sostegno alle operazioni congiunte,
– la promozione degli scambi di personale;

(b) Formazione, seminari e conferenze *miranti a:*

– promuovere una migliore comprensione dei meccanismi comunitari e nazionali,

– realizzare scambi di esperienze tra le autorità degli Stati membri, dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati,

– coordinare le attività degli Stati membri, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei paesi terzi,

– divulgare le conoscenze, in particolare

teorici; *sensibilizzazione dei* giudici, *dei* magistrati e *degli* altri giuristi.

(c) *Per il settore “Sostegno informatico”:
fornitura di informazioni e sostegno alle
azioni riguardanti l’accesso alle
informazioni, ai dati e alle fonti di dati.”*

operative;

– *appoggiare attività di ricerca di alto
profilo, compresi gli studi,*

– *migliorare la* cooperazione tra gli esperti
sul campo e i teorici,

– *sensibilizzare i* giudici, *i* magistrati e *gli*
altri giuristi *alla tutela degli interessi
finanziari della Comunità;*

(c) Sostegno informatico *attraverso*

– *lo sviluppo e la messa a disposizione di
basi di dati e strumenti informatici
specifici che agevolino l’accesso ai dati e
la loro analisi,*

– *l’intensificazione degli scambi di dati,*

– *lo sviluppo e la messa a disposizione di
strumenti informatici per le indagini e le
attività di monitoraggio e intelligence.”*

Motivazione

E' necessario fissare obiettivi concreti per quanto concerne le attività che dovranno essere finanziate dal programma onde facilitare l'attuazione e la valutazione.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 1 ter (nuovo) (decisione n. 804/2004/CE)

*(2 bis) È inserito il seguente articolo 1
ter:*

“Articolo 1 ter

Realizzazione delle attività sovvenzionate

*Le attività realizzate dai soggetti che
possono ricevere un finanziamento
comunitario (aggiudicazione di appalti
pubblici o sovvenzioni) ai sensi del
programma sono rappresentate in
particolare da azioni orientate al
rafforzamento dell'azione comunitaria nel
settore della tutela degli interessi
finanziari e che perseguono obiettivi di
interesse generale europeo in questo
settore o obiettivi che si iscrivono nel
quadro della politica dell'Unione europea*

in materia.

Ai sensi dell'articolo 2 gli enti che hanno accesso al programma sono:

- ogni amministrazione nazionale o regionale di uno Stato membro o di un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuova il rafforzamento dell'azione della Comunità nel settore della tutela degli interessi finanziari comunitari,

- tutti gli istituti di ricerca e insegnamento, dotati di personalità giuridica da almeno un anno, situati e attivi in uno Stato membro o in un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuovono il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari,

- ogni organismo senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica da almeno un anno e legalmente costituito in uno Stato membro o in un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuova il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari.”

Motivazione

Le attività finanziate dal programma rivestono grandissima importanza e non possono essere trattate nell'allegato dell'atto.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA B

Articolo 2, paragrafo 1 (decisione n. 804/2004/CE)

b) *È aggiunto un* paragrafo 1:

“1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme

b) *Prima del* paragrafo 1 *è inserito il seguente paragrafo:*

“- 1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme

giuridiche:	giuridiche <i>conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002/CE:</i>
- sovvenzioni;	- sovvenzioni (<i>Titolo VI</i>);
- contratti di appalto pubblico.”	- contratti di appalto pubblico (<i>Titolo V</i>).”

Motivazione

Chiarimento che assicura che le sovvenzioni e i contratti di appalto siano disciplinati dalle disposizioni del regolamento finanziario.

Emendamento 7
 ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)
 Articolo 2 bis (nuovo) (decisione n. 804/2004/CE)

(3 bis) È inserito il seguente articolo 2 bis:

“Articolo 2 bis

Selezione dei beneficiari

Gli organismi beneficiari di una sovvenzione per un'azione di cui all'articolo 1 ter sono scelti mediante inviti a presentare proposte.”

Motivazione

Le attività finanziate dal programma rivestono grandissima importanza e non possono essere trattate nell'allegato dell'atto principale.

Emendamento 8
 ARTICOLO 1, PUNTO 3 TER (nuovo)
 Articolo 2 ter (nuovo) (decisione n. 804/2004/CE)

(3 ter) È inserito il seguente articolo 2 ter:

“Articolo 2 ter

Criteri di selezione delle domande di sovvenzione

Le domande di sovvenzione per azioni

sono valutate secondo i seguenti criteri:

- la concordanza dell'azione proposta con gli obiettivi del presente programma,*
- la complementarietà dell'azione proposta con altre attività sovvenzionate,*
- la fattibilità dell'azione proposta, cioè le possibilità concrete di realizzazione con i mezzi proposti,*
- la proporzionalità fra costi e benefici dell'azione proposta,*
- il valore aggiunto dell'attività proposta,*
- l'ambito dei destinatari dell'azione proposta,*
- gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari dell'azione proposta,*
- la dimensione geografica dell'attività proposta.”*

Motivazione

Le attività finanziate dal programma rivestono grandissima importanza e non possono essere trattate nell'allegato dell'atto.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 3 QUATER (nuovo)

Articolo 2 quater (nuovo) (decisione n. 804/2004/CE)

(3 quater) È inserito il seguente articolo 2 quater:

“Articolo 2 quater

Costi ammissibili

Ai sensi dell'articolo 1 ter, per la determinazione dell'ammontare della sovvenzione sono presi in considerazione solo i costi ammissibili necessari per la

corretta realizzazione dell'azione considerata.

Sono altresì ammissibili i costi legati alla partecipazione dei rappresentanti dei paesi del Balcani coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale¹, la Federazione russa, dei paesi facenti parte della politica europea di vicinato² nonché di alcuni altri paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso un accordo di reciproca assistenza nel settore doganale.

¹ Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Croazia.

² Algeria, Armenia, Autorità palestinese, Arzbaigian, Bielorussia, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Moldova, Siria, Tunisia, Ucraina.”

Motivazione

Le attività finanziate dal programma rivestono grandissima importanza e non possono essere trattate nell'allegato dell'atto.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo)

Articolo 5 bis (nuovo) (decisione n. 804/2004/CE)

(6 bis) È inserito il seguente articolo 5 bis:

“Articolo 5 bis

Controlli e audit

1. Il beneficiario di una sovvenzione provvede a che i documenti giustificativi eventualmente in possesso dei partner o dei membri siano messi a disposizione della Commissione.

2. La Commissione, sia direttamente tramite i suoi agenti, sia tramite un altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzo che è stato fatto della

sovvenzione. Questi audit possono essere effettuati durante tutta la durata del contratto o della convenzione e per i un periodo di cinque anni a partire dall'ultimo pagamento. Se del caso, i risultati degli audit potranno dare luogo a decisioni di recupero della Commissione.

3. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di un accesso appropriato, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni necessarie, anche in formato elettronico, per effettuare gli audit.

La Corte dei conti e l'OLAF dispongono degli stessi diritti dei soggetti di cui al paragrafo 3, in particolare del diritto di accesso.

5. Inoltre, per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione effettua controlli e audit in loco nel quadro del programma, ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità¹. Se necessario, l'OLAF effettua indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)².

¹ *GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.*

² *GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.*”

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA A)
Articolo 6, paragrafo 1 (decisione n. 804/2004/CE)

“Il presente programma è prorogato dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013”.

“Il presente programma è prorogato dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 *e si conclude il 31 dicembre 2013.*”

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Articolo 7 (decisione n. 804/2004/CE)

(8) L'articolo 7 è modificato come segue:

(8) L'articolo 7 è modificato come segue:

“L'OLAF riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del programma. Sono comprese informazioni sulla coerenza e la complementarità con altri programmi e azioni a livello di Unione europea.

(a) La lettera a) è sostituita dal testo seguente:

“Entro il 31 dicembre 2010 una relazione dell'OLAF sull'attuazione del presente programma e sull'opportunità del suo proseguimento”.

Entro il 31 dicembre 2010 viene effettuata una valutazione indipendente dell'attuazione del programma, comprendente un esame delle prestazioni e del conseguimento degli obiettivi.

(b) La lettera b) è sostituita dal testo seguente:

“Entro il 31 dicembre 2014 una relazione dell'OLAF sul raggiungimento degli obiettivi del presente programma. In detta relazione, che si basa sui risultati conseguiti dai beneficiari delle sovvenzioni, si procede in particolare a una valutazione dell'efficienza con cui essi operano alla luce del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e all'allegato”.

Entro il 31 dicembre 2014 l'OLAF presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi del presente programma.”

Motivazione

Già nel parere sul programma Hercule I la Corte dei conti europea aveva raccomandato che l'OLAF riferisse annualmente sui risultati del programma. Inoltre, la proroga del periodo di programmazione e l'aumento della dotazione di bilancio possono essere giustificati solo se l'autorità di bilancio ha la possibilità di valutare le realizzazioni a metà percorso sulla base di una valutazione indipendente.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)

Articolo 7 bis (nuovo) (decisione n. 804/2004/CE)

(8 bis) È inserito il seguente articolo 7 bis:

“Articolo 7 bis

Gestione del programma

In base a un'analisi in termini di rapporto costi/efficacia, la Commissione può ricorrere ad esperti e attuare qualsiasi altra forma di assistenza tecnica e amministrativa che non implichi l'esercizio di potestà pubbliche, in subappalto nell'ambito dei contratti di prestazioni specifiche di servizi. Inoltre, può finanziare studi e organizzare riunioni di esperti suscettibili di facilitare l'attuazione del programma e intraprendere azioni di informazione, di pubblicazione e di diffusione, direttamente legate al conseguimento degli obiettivi del programma.”

Motivazione

Le attività finanziate dal programma rivestono grandissima importanza e non possono essere trattate nell'allegato dell'atto.

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 8 TER (nuovo)
Allegato (decisione n. 804/2004/CE)

(8 ter) L'allegato è soppresso.

Motivazione

Le disposizioni dell'allegato sono trasferite nel corpus della decisione.

MOTIVAZIONE

Alla fine di giugno 2006 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto sul programma Hercule II, unitamente ad una relazione sull'attuazione del programma iniziale Hercule I. Mentre quest'ultimo aveva una durata di tre anni e una dotazione finanziaria di 11 775 000 euro, Hercule II avrà una durata di 7 e una dotazione finanziaria di 98 525 000 euro.

Il relatore ritiene che le attività finanziate da Hercule I rappresentino un utile contributo alla prevenzione, identificazione e lotta alle attività che ledono gli interessi finanziari della Comunità. In particolare occorre evidenziare il sostegno alle autorità degli Stati membri in materia di specifici strumenti informatici per lo scambio di informazioni e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti; va inoltre sottolineata la creazione di contatti tra esperti di tutti gli Stati membri, che costituisce una base preziosa per instaurare fiducia reciproca e rapporti di lavoro costanti. Il programma Hercule ha anche consentito all'OLAF di soddisfare le specifiche esigenze degli Stati membri alle frontiere esterne, come anche quelle dei paesi candidati. Inoltre, il programma merita di essere consolidato e prorogato per il periodo relativo alle nuove prospettive finanziarie. Pertanto, in linea di principio il relatore considera il notevole aumento di bilancio del programma Hercule II rispetto a Hercule I come uno sviluppo positivo.

Tale aumento di bilancio è motivato da due ragioni.

Innanzitutto, nel suo parere sul programma Hercule I, la Corte dei conti europea aveva già raccomandato che il programma venisse finanziato da un unico articolo di bilancio. Pertanto, il relatore accoglie con favore la prevista **unificazione di differenti linee di bilancio** in un solo articolo, il 24 02 01, dal titolo "Hercule II", che preveda il finanziamento di tutte le attività generali di lotta alla frode. L'unificazione concerne:

- l'attuale voce 24 02 04 01 (Programma di assistenza per la lotta contro la frode)
- l'attuale voce 24 02 04 02 (Conferenze, congressi e riunioni inerenti alle attività delle associazioni di giuristi europei per la tutela degli interessi finanziari della Comunità)
- l'attuale articolo 24 02 01 (Azioni generali di lotta contro la frode)

Attualmente, il programma Hercule I prevede soltanto sovvenzioni ed è finanziato dalle attuali voci 24 02 04 01 e 24 02 04 02, mentre l'attuale articolo 24 02 01 copre unicamente gli appalti pubblici. A seguito dell'unificazione delle linee di bilancio, nel programma Hercule II contemplerà sia sovvenzioni che appalti.

In secondo luogo, Hercule II riceverà ulteriori fondi del valore di 6-7 milioni di euro l'anno, dall'**accordo anticontrabbando e anticontraffazione tra la Commissione e diversi Stati membri con Philip Morris International (PMI)**. Il relatore apprezza il fatto che la

prevenzione e lotta al contrabbando e alla contraffazione di sigarette diverranno uno dei cardini del programma Hercule II.

Egli accoglie con favore il piano concordato per la distribuzione dei pagamenti della PMI (circa 800 000 000 euro) tra 10 Stati membri e la Commissione europea, secondo quanto previsto dall'accordo anticontrabbando e anticontraffazione, e sostiene fortemente l'intenzione di destinare la quota comunitaria (9,7 %) alla lotta al contrabbando di sigarette e alla contraffazione. Egli chiede inoltre agli Stati membri di attingere ai fondi previsti per lo stesso ambito tematico. Infine, il relatore apprezza la sottoscrizione dell'accordo da parte di 24 Stati membri e desidera invitare anche il Regno Unito a sostenere questa importante misura.

Prima che i fondi previsti da Hercule II possano essere erogati, occorre garantire alcune importanti modifiche della relativa base legale. Il Parlamento, nella sua risoluzione sul programma Hercule I, nonché la Corte dei conti europea nel rispettivo parere, avevano richiesto un chiarimento degli obiettivi del programma in caso di una sua proroga dopo il 2006. Il relatore deplora che la proposta della Commissione non illustri obiettivi chiari e ben definiti dal punto di vista tecnico. In previsione dell'aumento di bilancio e della proroga del periodo di programmazione, gli emendamenti hanno lo scopo di fissare **obiettivi misurabili** per l'attuazione del programma. Inoltre, il relatore propone che l'OLAF riferisca annualmente sui risultati ottenuti e reputa che un controllo indipendente da effettuare a metà del periodo di programmazione costituisca un presupposto essenziale per la proroga di quest'ultimo.

Secondo il relatore, la commissione deve verificare attentamente che l'attuazione del programma Hercule II rispetti precisamente gli obiettivi che dovranno essere inseriti nella base legale. Il relatore desidera infine rilevare che, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, occorre rispettare i **principi della specificazione e della trasparenza** al fine di garantire trasparenza nelle modalità di spesa.

A seguito dei negoziati con il Consiglio è stato raggiunto un compromesso nella prospettiva di un accordo in prima lettura. Il 20 dicembre 2006 il presidente della commissione per il controllo dei bilanci ha ricevuto una lettera del Presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper II) nella quale il Coreper II confermava che, se il Parlamento avesse modificato la proposta della Commissione in linea con il compromesso, il Consiglio avrebbe adottato la decisione proposta nella sua versione modificata. La commissione per il controllo dei bilanci ha approvato il compromesso all'unanimità. Sarà pertanto possibile pervenire ad un accordo di prima lettura se l'Aula approverà la relazione senza emendamenti.

22.11.2006

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità ("programma Hercule II") (COM(2006)0339 – C6-0216/06 – 2006/0114(COD))

Relatore per parere: Janusz Lewandowski

Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

I. Osservazioni generali

La proposta si prefigge di costituire un atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario.

Visto l'indubbio successo dell'azione comunitaria nel quadro del programma "Hercule I", l'intento è quello di proseguire in tale direzione. La proposta di decisione in esame ha dunque carattere di urgenza e la commissione competente per il merito si sta impegnando per raggiungere un accordo in prima lettura, che consentirebbe l'entrata in vigore della decisione al 1° gennaio 2007. Il relatore non comprende, però, le ragioni che hanno spinto la Commissione a scegliere la via di un atto modificativo che proroga il programma "Hercule I", anziché annullare la decisione n. 804/2004/CE e sostituirla con un nuovo programma per il periodo corrispondente al nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP). Diversamente da quanto proposto per il proseguimento degli altri programmi per periodo 2007-2013 del nuovo QFP, la Commissione in questo caso non propone di adottare un nuovo atto normativo che sostituisce e abroga il precedente.

Ciò appare come un'inopportuna violazione del punto 35 del progetto interistituzionale "Legiferare meglio"¹, che stabilisce che l'aggiornamento della legislazione può avvenire, tra

¹ Progetto interistituzionale "Legiferare meglio", del 16 dicembre 2003, GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1; vedi anche l'Accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti

l'altro, tramite l'abrogazione degli atti non più applicati.

Il Parlamento europeo, assieme agli altri legislatori, è chiamato a migliorare la qualità della legislazione. È dunque opportuno sollevare la questione in tale contesto, sebbene ciò non rientri fra le competenze specifiche della commissione per i bilanci.

Inoltre, l'allegato alla decisione n. 804/2004/CE contiene norme che non si limitano a essere disposizioni minori di natura tecnica ma che riguardano la base stessa del programma. Ciò contrasta con l'impegno a migliorare la legislazione, assunto dalle tre istituzioni, e contraddice quanto previsto nell'ambito degli orientamenti comuni delle tre istituzioni, dove si stabilisce che gli allegati agli atti giuridici costituiscono semplicemente una forma di strutturazione del testo consistente nel distaccare dall'articolato, in particolare a causa del loro carattere tecnico, singole norme o singoli elementi delle stesse¹.

Pertanto, il relatore propone una serie di emendamenti onde trasferire al corpo centrale del documento le norme più importanti presenti in allegato.

II. Disposizioni finanziarie

L'importo totale di riferimento proposto per i sette anni di durata del programma (linea di bilancio 24 02 01 "Azioni generali di lotta contro la frode") è pari a EUR 98 525 000. Si tratta di un incremento rispetto al precedente programma "Hercule I", che interessava un periodo di tre anni, dal 2004 al 2006, e che disponeva di una dotazione finanziaria globale di EUR 11 800 000. La commissione per i bilanci ha concordato di introdurre nei nuovi programmi un emendamento standard volto a garantire il rispetto dei tetti massimi previsti per il QFP 2007-2013, che il relatore presenta di seguito (emendamento n. 1).

Tipo di spesa	2007	2008	2009	2010	2011	2012 e oltre	Totale in milioni di euro
Spese operative							
Stanziamenti di impegno	13,725	13,8	14	14,1	14,2	28,7	98,525
Stanziamenti di pagamento	11	11	11,5	11,5	11,6	41,925	98,525

Osservando i dati relativi all'attuazione del precedente programma "Hercule I" per l'esercizio finanziario 2004, 2005 e 2006, è possibile confermare il successo dell'azione comunitaria:

normativi, GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1

¹ Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione destinata a coloro che partecipano alla redazione di testi legislativi delle istituzioni comunitarie: <http://eur-lex.europa.eu/it/techleg/pdf/it.pdf>. Esempi di norme da inserire negli allegati sono: prescrizioni dirette ai funzionari pubblici (quali metodi di analisi, prelievi di campioni, formulari), elenchi di prodotti, tabelle di dati, piani, disegni, ecc.

	Milioni di euro	31/12/2004 in %	31/12/2005 in %	All'08.10. 2006	Importo erogato all'8/10/2006
Stanziamenti di impegno	11,8	99 %	99 %	52 %	7,0
Stanziamenti di pagamento	11,8	45 %	45 %	59 %	7,9

III. Osservazioni sul contenuto della proposta

Gli emendamenti proposti alla decisione n. 804/2004/CE riguardano:

- l'aggiunta di obiettivi settoriali, quali la lotta al contrabbando e alla contraffazione di sigarette;
- la soppressione delle sovvenzioni di funzionamento dal testo del programma (che non esclude la potenziale ammissibilità degli organismi ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1 del regolamento finanziario);
- i paesi ammissibili, considerando in particolare le modifiche necessarie in vista dei prossimi allargamenti dell'Unione europea e includendo Algeria, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Autorità palestinese, Siria e Tunisia;
- l'armonizzazione di diversi punti del testo del programma con i requisiti del regolamento finanziario.

Il relatore condivide tutte le modifiche di cui sopra.

IV. Conclusioni

Le riserve espresse dal relatore sono sostanzialmente di natura formale e riguardano la scarsa qualità redazionale della proposta della Commissione, che non rispetta gli accordi interistituzionali in materia di qualità della legislazione. Tali riserve non giustificano il rigetto della proposta, il cui contenuto è totalmente condivisibile. Occorre, tuttavia, proporre numerosi emendamenti sull'argomento al fine di migliorare la qualità della legislazione.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. ritiene che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 5 del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) e segnala che l'ammontare annuale verrà stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale conformemente alle disposizioni del punto 37 dell'AlI del 17 maggio 2006;

Proposta di decisione

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B BIS (nuova)
Articolo 1, paragrafo 2 (decisione n. 804/2004/CE)

(b bis) Al termine del paragrafo 2 è inserito il testo seguente:

"Esso promuove la trasparenza e l'accesso del pubblico all'utilizzo e alla ripartizione dei fondi comunitari, ad esempio via Internet, onde consentire, agevolare e incoraggiare il controllo pubblico."

Motivazione

Tutti i programmi volti a tutelare gli interessi finanziari della Comunità dovrebbero favorire la trasparenza e coinvolgere i cittadini, fornendo loro informazioni chiare e pertinenti sul modo in cui vengono spesi i fondi comunitari. A lungo termine, un maggior controllo pubblico potrebbe ridurre il costo dei programmi stessi e promuovere una cittadinanza attiva nonché una maggiore partecipazione al processo europeo.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Articolo 1 ter (nuovo) (decisione n. 804/2004/CE)

2 bis. È inserito il seguente articolo 1 ter:

Articolo 1 ter

Attività sostenute

L'obiettivo generale definito all'articolo 1 e gli obiettivi settoriali previsti all'articolo 1

¹ GU L 143 del 30.4.04, pag. 9.

bis sono volti a rafforzare l'azione comunitaria nell'ambito della prevenzione e della lotta contro la frode che arreca pregiudizio agli interessi finanziari della Comunità, compresa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette, promuovendo le azioni in tale ambito degli enti che operano nello stesso.

Le attività degli enti suscettibili di contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria, conformemente all'articolo 2, sono, in particolare, le seguenti:

a) organizzazione di seminari e conferenze;

b) promozione di studi scientifici e di discussioni nel settore della protezione degli interessi finanziari della Comunità;

c) coordinamento delle attività incentrate sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità (riunioni);

d) formazione e sensibilizzazione, anche relativamente alle operazioni comuni di vigilanza;

e) promozione degli scambi di personale qualificato;

f) sviluppo nonché messa a disposizione di strumenti informatici specifici; trattamento dati;

g) assistenza tecnica, compreso l'acquisto di attrezzature;

h) promozione e rafforzamento dello scambio di dati;

i) apporto di informazioni e sostegno alle attività relative all'accesso alle informazioni, ai dati e alle fonti di dati;

j) acquisto di materiale tecnico specialistico e sostegno tecnico per il controllo delle attività illegali nell'ambito della lotta contro la frode."

Motivazione

Le attività sostenute dal programma sono della massima importanza e non possono essere

trattate nell'allegato dell'atto.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)
Articolo 1 quater (nuovo) (decisione n. 804/2004/CE))

2 ter. È inserito il seguente articolo 1 quater:

"Articolo 1 quater

Attuazione delle attività sostenute

Le attività attuate dagli enti suscettibili di ricevere un finanziamento comunitario (contratti di appalto pubblico o sovvenzioni) a titolo del programma sono riconducibili ad azioni miranti a rafforzare le misure comunitarie nell'ambito della protezione degli interessi finanziari e perseguono obiettivi di interesse generale europeo in tale campo o un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea in tale area.

Conformemente all'articolo 2, i seguenti enti hanno accesso al programma:

- tutte le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro o di un paese all'esterno della Comunità, come stabilito all'articolo 3, che promuovano il rafforzamento della Comunità nell'ambito della protezione degli interessi finanziari comunitari,

- tutti gli istituti di ricerca e di insegnamento, aventi personalità giuridica da almeno un anno, e hanno sede e sono attivi in uno Stato membro o in un paese all'esterno della Comunità, come stabilito all'articolo 3, che promuovano il rafforzamento dell'azione della Comunità nell'ambito della protezione degli interessi finanziari comunitari,

- tutti gli organismi a scopo non lucrativo, aventi personalità giuridica da almeno un anno e legalmente costituiti in uno Stato

membro o in un paese all'esterno della Comunità, come stabilito all'articolo 3, che promuovano il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della protezione degli interessi comunitari.

Motivazione

Le attività sostenute dal programma sono della massima importanza e non possono essere trattate nell'allegato dell'atto di base.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA B)

Articolo 2, paragrafo -1 (decisione n. 804/2004/CE)

(b) *È aggiunto il paragrafo 1:*

1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme "giuridiche:

- sovvenzioni
- contratti di appalto pubblico.”

(b) *È inserito il seguente paragrafo prima del paragrafo 1:*

”1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche, **conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002:**

- sovvenzioni (**Titolo V**);
- contratti di appalto pubblico (**Titolo VI**).”

Motivazione

Chiarimento atto a garantire che le sovvenzioni e i contratti di appalto pubblico sono disciplinati dalle disposizioni del Regolamento finanziario.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)

Articolo 2 bis (nuovo) (decisione n. 804/2004/CE)

3 bis. È inserito il seguente articolo 2 bis:

"Articolo 2 bis

Selezione dei beneficiari

Gli organismi beneficiari di una sovvenzione per un'attività prevista all'articolo 1 quater sono selezionati in base a inviti a presentare proposte.

Motivazione

Le attività sostenute dal programma sono della massima importanza e non possono essere trattate nell'allegato dell'atto.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 3 TER (nuovo)

Articolo 2 ter (nuovo) (decisione n. 804/2004/CE)

3 ter. È inserito il seguente Articolo 2 ter:

"Articolo 2 ter

Criteria di valutazione delle domande di sovvenzioni

Le domande di sovvenzioni di attività sono valutate tenendo presente:

- la conformità dell'attività proposta con gli obiettivi del presente programma,***
- la complementarità dell'attività proposta con altre attività sovvenzionate,***
- la fattibilità dell'attività proposta, ossia le possibilità concrete della sua realizzazione con i mezzi proposti,***
- la proporzionalità tra i costi e i benefici dell'azione proposta,***
- il valore aggiunto dell'attività proposta,***
- l'ampiezza del pubblico considerato dall'azione proposta,***
- gli aspetti transnazionali e multidisciplinari dell'attività,***
- la portata geografica della misura proposta."***

Motivazione

Le attività sostenute dal programma sono della massima importanza e non possono essere trattate nell'allegato dell'atto.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 3 QUATER (nuovo)

Articolo 2 quater (nuovo) (decisione n. 804/2004/CE)

3 quater. È inserito il seguente articolo 2 quater:

"Articolo 2 quater

Spese ammissibili

A titolo dell'articolo 1 quater, per la determinazione dell'ammontare della sovvenzione si tengono esclusivamente presenti le spese ammissibili necessarie alla buona realizzazione dell'azione.

Sono altresì ammissibili le spese relative alla partecipazione di rappresentanti dei paesi dei Balcani che prendono parte al processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa del Sud Est¹, della Federazione Russa, dei paesi coperti dalla Politica europea di vicinato², nonché taluni altri paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso un accordo di assistenza reciproca in materia doganale.

¹ L'Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, l'Albania, la Serbia e Montenegro, la Bosnia ed Erzegovina e la Croazia.

² L'Algeria, l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, Israele, la Giordania, il Libano, il Marocco, la Repubblica di Moldavia, l'Autorità palestinese, la Siria, la Tunisia e l'Ucraina."

Motivazione

Le attività sostenute dal programma sono della massima importanza e non possono essere trattate nell'allegato dell'atto di base.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo)

Articolo 5 bis (nuovo) (decisione n. 804/2004/CE)

6 bis. È inserito il seguente articolo 5 bis:

"Articolo 5 bis

Controlli e audit

1. Il beneficiario di una sovvenzione garantisce che, ove possibile, i documenti giustificativi in possesso dei partner o dei membri siano messi alla disposizione della Commissione.

2. La Commissione, sia direttamente attraverso il suo personale o attraverso qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzazione che viene fatta della sovvenzione comunitaria. Tali audit possono essere attuati durante tutta la durata del contratto o della convenzione nonché durante un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento. Qualora opportuno, i risultati di tali audit possono condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione.

3. Il personale della Commissione come pure le persone esterne autorizzate dalla Commissione godono di un diritto appropriato di accesso, in particolare ai siti e agli edifici in cui l'azione viene eseguita e a tutte le informazioni, incluse le informazioni in formato elettronico necessarie per porre in atto tali audit.

4. La Corte dei conti e l'OLAF dispongono degli stessi diritti, in particolare il diritto d'accesso di cui godono le persone menzionate al paragrafo 3.

5. Inoltre, al fine di proteggere gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità, la Commissione effettua controlli e verifiche sul posto nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996¹. Se del caso, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) effettua indagini ed esse sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999².

¹ **GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.**

² **GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1."**

Motivazione

Le attività sostenute dal programma sono della massima importanza e non possono essere trattate nell'allegato dell'atto.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)

Articolo 7 bis (nuovo) (decisione n. 804/2004/CE)

8 bis. È inserito il seguente articolo 7 bis:

"Articolo 7 bis

Gestione del programma

In base ad un'analisi in termini di costo/efficacia, la Commissione può far ricorso ad esperti come pure a qualsiasi altra forma di assistenza tecnica e amministrativa che non implichi compiti di potere pubblico subappaltati nel quadro di contratti di servizi ad hoc.

Inoltre, essa può finanziare studi ed organizzare riunioni di esperti, suscettibili di facilitare l'attuazione del programma nonché intraprendere misure di informazione, di pubblicazione e di diffusione, direttamente legate alla realizzazione dell'obiettivo del programma.

Motivazione

Le attività sostenute dal programma sono della massima importanza e non possono essere trattate nell'allegato dell'atto.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 8 TER (nuovo)

Allegato (decisione n. 804/2004/CE)

8 ter. L'allegato è soppresso.

Motivazione

Le disposizioni di cui all'allegato sono trasferite nel corpus della decisione.

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTI da 9 a 14
Allegato (decisione n. 804/2004/CE)

I punti da 9 a 14 sono soppressi.

Motivazione

Conseguenza logica dell'emendamento 10.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità ("programma Hercule II")
Riferimenti	COM(2006)0339 – C6-0216/2006 – 2006/0114(COD)
Commissione competente per il merito	CONT
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 6.7.2006
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	0.0.0000
Relatore per parere Nomina	Janusz Lewandowski 27.9.2006
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	6.11.2006 22.11.2006
Approvazione	22.11.2006
Esito della votazione finale	+ : 25 - : 0 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Giovanni Pittella, Antonis Samaras, László Surján, Yannick Vaugrenard, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter
Supplenti presenti al momento della votazione finale	
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...

PROCEDURA

Titolo	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità ("programma Hercule II")
Riferimenti	(COM(2006)0339 – C6 0216/2006 – 2006/0114(COD))
Presentazione della proposta al PE	28.6.2006
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	CONT 6.7.2006
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	BUDG 6.7.2006
Pareri non espressi Decisione	
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula	
Relatore Nomina	Herbert Bösch 13.7.2006
Relatore sostituito	Herbert Bösch
Procedura semplificata – decisione	
Contestazione della base giuridica Parere JURI	
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG	
Esame in commissione	23.10.2006 28.11.2006
Approvazione	20.12.2006
Esito della votazione finale	+ : 16 - : 0 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paul van Buitenen, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Dan Jørgensen, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Valdis Dombrovskis, Joel Hasse Ferreira, Paul Rübig
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Deposito	8.1.2007
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...